

## REGNO D' ITALIA.

Milano 13 Agosto 1811.

## IL PREFETTO

DEL DIPARTIMENTO D' OLONA

ALLI SIGNORI PODESTA', E SINDACI

DELLO STESSO DIPARTIMENTO.

**C**on mia Circolare 24 p. p. Luglio N. 15832 ho ingiunto alli Signori Podestà, e Sindaci di rimettermi le semplici copie concordate di tutti gli atti della Ricevitoria del rispettivo Comune; prevedendo però il caso che tali atti non fossero perfezionati, o per mancanza del necessario registro all'atto di deliberazione, o per non esser stato iscritto all'Ufficio delle Ipoteche l'atto di sicurtà, loro indicaj i dati che m'abbisognavano per compilare un' operazione premurosa e necessaria al mio Ufficio, senza però dispensarli della rimessa di dette copie.

Alcuni Podestà, e Sindaci hanno corrisposto all' invito in modo plausibile, altri m' inoltrarono i semplici dati ricercati, o le copie, dalle quali però ho potuto scorgere che li rispettivi originali non furono nè registrati, nè l'atto di sicurtà insinuato all'Ufficio delle Ipoteche, altri finalmente sono tuttora in debito di riscontro.

Per regolarizzare con metodo uniforme questo ramo d'amministrazione a garanzia anche dell'interesse dei



singoli censiti, trovo necessario di prevenire li Signori Podestà, e Sindaci, che tutti gli atti originali di deliberazione di Ricevitoria devono essere sottoposti al Registro, che devono essere parimenti registrati gli atti di sicurtà, e di collaudazione, che deve esser fatta al competente Ufficio delle Ipoteche la iscrizione dell' obbligazione ipotecaria assunta sia dal deliberatario, sia dal fidejussore, sia dal collaudatore a garanzia dell' interesse Comunale, che venga prodotto il regolare certificato del detto Ufficio, comprovante che il fondo ipotecato non è affetto da altre ipoteche, ed esistendo ipoteche anteriori, che sia giustificato farsi tuttavia luogo per l' obbligazione assunta a favore del Comune come sopra.

Siccome poi ne' capitoli per l'appalto di simili contratti è già imposto l' obbligo alli deliberatarj di sostenere tutte le spese inerenti ai contratti stessi, così quelli fra i Signori Podestà, e Sindaci che non hanno peranco perfezionati i loro contratti ne' modi, e colle prescrizioni succennate, si daranno tutta la premura d'ingiungerne l'immancabile, e sollecita esecuzione ai loro Ricevitori, e ritirati poi gli atti originali mi trasmetteranno le copie semplici e concordate di tutti gli atti stessi, unitamente alle copie de' certificati sia delle capacità de' fondi obbligati, sia dell' iscrizione seguita al ripetuto Ufficio delle Ipoteche.

Ho il piacere di salutarli con distinta stima.

G. M. CACCIA.

MINOJA Seg. Gen.



N<sup>o</sup> 173

L<sup>to</sup> li 12<sup>to</sup> Agosto 1811.

Presentato il Ricavatore, perche' presentasse l'attestato della liberta' delle poteste per rapporto al Fideiussore, si subordino quello offrendosi nel rimanente date le opportune cauzioni.



# REGNO D' ITALIA.



Milano 24 Luglio 1811.

**IL PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA**

*Al Sig. Sindaco D. Legnano con Legnasetto*

**A**llorchè ho interposta la mia approvazione alli Contratti delle Ricevitorie ho ingiunto alli Signori Podestà, e Sindaci di procedere alla regolare stipulazione de' contratti stessi, e d'innoltrare al mio Ufficio le copie semplici de' medesimi.

Non avendo per anco ella eseguita siffata trasmissione l'incarico ad effettuarla nel termine perentorio di otto giorni, da decorrere dalla ricevuta della presente.

Se mai per qualche impensata circostanza non potesse poi trasmettermi le suddette copie nel termine superiormente stabilito, ella mi rimetterà a posta corrente le seguenti indicazioni.

N. 1. Cognome e Nome del Ricevitore.

N. 2. Cognome e Nome della Sigurtà.

N. 3. Principio del contratto.

N. 4. Scadenza del contratto.

N. 5. Salario convenuto.

N. 6. Data, e numero dell' Ordinanza d'approvazione della Prefettura.

Ho il piacere di salutarla con distinta stima.

**G. M. CACCIA.**


*MINOJA Segr. Gen.*



Arch

L. li 1 Agosto 1811.

Agli atti esposti di già trasfug  
so in copia il contratto costi occor  
renti allegati al sig. Vice Prefetto



Al Sig. Vice Prefetto

M. G. Lignano



N. 64. del 1810.

Regno d'Italia

Legnano 14. Luglio 1811.

M. Sindaco.

Al Sig. Vice-Prefetto Distrettuale / Gallarate. /

Permetto a codesto Ufficio in copia concordata l'atto stipulato  
col Ricevitore deliberatorio per le esazioni di questa Comune,  
l'atto di Sigorta ~~per la~~ <sup>puole in</sup> copia concordata, e finalmente  
la copia parimenti concordata dell'insinuazione all'Ufficio  
delle protette colla fatta iscrizione a talgo. Sovvenuto ciò  
a sfogo della vigenti discipline, e della pregiata di Lei  
Ord.<sup>re</sup> 10. g<sup>to</sup> 1810. N. 3417. ho l'onore di dichiararvi  
colla più diffinita stima.





Regno d'Italia

Legnano Sulla Ala Comunale li <sup>quattordici</sup> ~~Primo~~ <sup>Febbraio</sup> ~~gennaio~~ dell'anno  
Milleotto cento Undici, dieci li ~~14~~ <sup>14</sup> ~~Febbraio~~ <sup>Febbraio</sup> 1811. regnando  
l'Imperatore e Re Napoleone Primo.

Invece alle Cede invocatorie del quò 1. Giugno 1810. prossimo  
Scopo di pappi dal Sig. Sindaco di detta Comune all'Asa  
della Ricevitoria Comunale per un triennio incomincia-  
turo col giorno primo del corrente Mese di Gennaio, e ter-  
minaturo coll'ultimo giorno dell'anno 1813. che venne deli-  
berata al Sig. Luigi Prandoni coll'onorario di L. 1. per ogni  
100. di Scopa designata, come dall'1. che s'inferisce in doppio  
originale.

Trascorso il prescritto termine pel miglioramento delle offerte que-  
sta le veglianti Istruzioni, ne essendo comparso alcuno, si  
sottopose alla Superiorità l'Atto relativo che venne approvato  
dal Sig. Profetto Amm.<sup>o</sup> d'Olona come appare dalla Vice-Prof.  
Ord. 10. gbre 1810. R. 341. n. il di cui originale s'inferisce alla  
copia da rimanere negli Atti di questa Municipalità, e copia  
concordata da rilasciarsi ed inferirsi nella copia da rilasciarsi  
al Sig. Ricevitore sotto l'Att.<sup>o</sup> R. n.

Di conformità poi al n. 1. articolo addizionale sotto cui venne fatta  
la delibera di detta Asa, il Sig. Prandoni, presentò l'Atto di co-  
pertura nella persona del Sig. Sac.<sup>o</sup> Gaspere Raimondi colla  
speciale obbligazione ed ipoteca d'un capegiato con Molino,  
ed altri fondi annessi posti nel Contiguo Territorio di Capel.  
Lanza, sotto li R. n. 108. 346. 347. 333. Sub. n. 349. 349. 349.  
Sub. 1. e 349. Sub. n. quali beni sono stati riconosciuti, e  
riconoscere di molto maggiore valore della precitata somma  
di L. 10000. e molto più rispondente riconoscendo il fidejussore



de Sono stati inoltrati all'Ufficio delle Spese in Milano  
come dall'atto Stego, e relativa presentazione all'Ufficio Su-  
dello, come da quelli esistenti negli atti di questa Municipalità,  
per cui altro non manca che di ridare a formale con-  
tratto le premesse preparatorie convocazione di e' devonate  
alla presente privata scrittura fatta in doppio originale colla  
quale s.

Avanti di me Notaro informato, non che in presenza dei Testimoni  
con i pure sottoscritti

Il Sig. Francesco Maineri Sindaco della Comune di Legnano con  
Legnarello, Distretto di Gallarate, Dipartimento d'Olona per  
una parte s.

Il Sig. Luigi Prandoni del fu Giuseppe domiciliato in Sant'An-  
drea Distretto Sudetto per l'altra  
Letti previamente, e riconosciuti li sopra nominati, ed interesi alle-  
gati s.

Il Sudetto Sig. Sindaco s' spontaneamente, ed in ogni altro miglior  
modo s.

Ha investito ed investe per anni tre prossimi futuri in-  
cominciando colla figura della primarata di quest  
Anno, e terminando coll'ultima dell'Anno Millesimo  
trentaduesimo / 1813 /

Il Sud. Sig. Luigi Prandoni che accetta, e si impegna  
per li suoi

Nominativamente dell'Esercizio della Ricevitoria Comu-  
nale di Legnano Sudetto, per tempo come sopra  
deliberata con tutte le ragioni, e privi leggi con-  
petenti questa li espliciti regolamenti in proposito



Per convenuto, e deliberato onorario di Lire Una s.  
Sopra ogni Lire cento d'Imposta designata di cui s.  
benche questa non sia effettivamente introitata,  
col obbligo però al detto Sig. Ricevitore di rendere  
conto anche dal suo proprio perche capi s.  
Annulla, lavatamento il Sig. Ricevitore di osservare pre-  
samente quanto viene prescritto dalla Legge del  
Maggio 1806. dei seguenti regolamenti in proposito  
e dei Capitoli tanto generali che addizionali. Sotto  
come deliberata dalla Podetta che trovano in-  
serti nel Sudetto allegato s.t.

Per il che fessura tanto la Sudetta Solidale Sig. Podetta  
e relative obbligazioni di detto Atto, il rispettivo  
Sig. Luigi Prandoni, a promesso, e promette di adom-  
pire tutto quanto sopra sotto obbligo di sua persona  
e Beni proprii del dit. 2091. del Codice Napoleonico  
non che sotto la legale protezione portata dal li-  
tolo 1021. del detto Codice. ed il s. Sindaco pre-  
detto a pure promesso, e promette di osservare  
e mantenere quanto sopra sotto obbligo de Beni  
della Comune da lui rappresentata, ed entranti ri-  
-nessa ogni, e qualunque eccezione sotto refazione  
Franco Napoleone

Luigi Prandoni

Autore e Testimoni

Cesare Vigani Testimonio

D. Gaspare Rossi Notaro d'Olona Residente in Legnano







Inscrizioni correnti

Ufficio delle Ipoteche in Milano

Nome, Cognome, Professione abitazione, e domicilio del Creditore, ed iscritto attivo	Nome e cognome, Professione ed abitazione, del Debitore, ed iscritto passivo	Titolo, indole del Contratto obbligazione fidejussoria	Indole dell'Ipoteca Habili Ipoteche	Data, e Somma pagata al Registro degli atti, e Contratti
La Comune di Legnano, con Legnarello <del>Alto</del> , e per esso il Loro Sindaco Giuseppe Bosi domiciliato in detta Comune ove eleggè il proprio abitacolo	Sig. Giuseppe Raymond di Somi- ciliato in Legnano	Notifica il diritto derivante d'aver ritenuto in- dime le Comuni predette di presentamento da gli obblighi del Contratto della Rivincione delle medesime State celebrato al Sig. Luigi Grandone superiormente approvato, come d'ordinanza Vice Prefettura 10-860-1810. N. 3411. per la quale si è costituito in C. quarta Calidale il Contro Scritto di Giuseppe Raymond a tenore della sua obbligazione del giorno 18.9.60 1810 in data del Notaio di Milano D. Giuseppe Bosi che si unisce in originale	Ipoteca Speciale Sopra un caseggiato, con Molino e fonda Annosi posti nel territorio di Castellanza e descritte in quella foglia atti N. 402.345.344.233 Lib. 1. 219.349.1 Lib. 1. 349 Lib. 1. in tutto di Punti 20. tavole 8. divisi Perchè tutti tavole sei, centi, e undi trecento uncinati che lino l'uno di essi 358.5 come a Carta ridimata dal D. Giuseppe Bosi Notaio Res- idente in Legnano sotto il giorno 10.9.60 1810	Li 19.9.60 1810 Li è pagato il diritto di registro in N. 631. come a Nota ta 489. registrato in Lib. della fog. 1. a fog. 80 al N. 1195. di Protocollo all' Ufficio residente in Legnano Sottoscritto D. Giuseppe Bosi

Sonando

Che sia fatta l'iscrizione all'effetto di conservare i privilegi, e Ipoteche sulle Habili specialmente Ipotecati

Legnano li 10.9.60 1810.



G. Bosi Sindaco

D. Giuseppe Bosi Seg. nio









Regno d'Italia.

L'anno Milleottocentodici in giorno di venerdì sedici del mese di Novembre, dieci li 16. gombre 1810. regnando l'Imperatore, e Re Napoleone Primo.

Avanti di me Notaro D.<sup>o</sup> Gaspare Bospi Residente in Legnano Distretto di Gallarate, Dipartimento d'Obbia, non che in presenza dei sottoscritti Testimoni per legalmente costituito il Sig.<sup>o</sup> Sacerdote Gaspare Baimondi del fu Giuseppe domiciliato in Sant'Giorgio, Distretto sudatto, e noto, e conosciuto, spontaneamente, e come meglio si è offerto, e costituito come qui provincialmente si offre, e costituisce in sigorta solidale, e qual principale debitore a favore del Sig.<sup>o</sup> Luigi Prandoni di Sant'Giorgio qual deliberatario della Ricevitoria della Comune di Legnano per l'entrante prossimo triennio incominciante colle Calend. di Gennaio prossime future, e verso la Comune stessa di Legnano per l'adatto adempimento di tutte le convenzioni, patti, ed obblighi annessi alla detta deliberazione, e successivo atto di contratto, al quale effetto ha qui pure provincialmente obbligati li suoi beni, ed in ispecie il Casariato, ed obblighi e fondi annessi poste nel Territorio di Castellanza, e descritti in quelle Mappe alli tt. 401. 346. 344. 333. 2. 319. 349. 48. sub. 1. e 349. sub. 2. in tutto di b.<sup>o</sup> no. tav. 6. decass. Partiche venti, e Tavole sei, censiti fudi trecento cinquanta otto, e lire cinque, dicendosi 354. 5. quali beni ha dichiarato, e



dichiarata liberi, e sciolti da qualsivoglia vincolo, ed ipoteca  
 avendo fatto recente acquisto dai Fratelli Marchi di  
 detto luogo della Castellana per il prezzo di L. 10745.15.9  
 dicoasi diecimillesettecento quarantacinque, Centesimi  
 venticinque, e Ove Millefani, come da strumento  
 19. Agosto 1805. dicefi delli diecinove Agosto Milleotto  
 cento Otto ac' rogiti del Sig. D. Carlo Castelli Notaro  
 d'Olona Residente in Porto, non che sott'obbligo de'  
 beni tutti a scopp dell'aut. rog. del Codice Napoleone  
 vincola ogni, e qualunque ererione, e sotto rifusione  
 fatto in singlo, e letto nella Sala Comunale di Legnano  
 sudatto presenti li Sig. Cesare Vignano del vicente Marco,  
 e Bartolameo Radaelli del fu Gio' Paolo ambo domicili  
 ati in Legnano sudatto. Adibitioni idonei quali unitamente  
 al sudatto Sig. Fideiuspore; ed a me Notaro si sono sottoscritti  
 al prefato atto.

} Gaspare Garimondi  
 } Bartolameo Radaelli. Testimoni  
 } Cesare Vignano fu presente per Testimonio  
 } D. Gaspare Ropicotaro d'Olona Residente in Legnano.



N. 1195. = Presenz. li Dieisette Novembre 1805  
 Li Diecinove detto = Registrato in libro della sez. V. al fogl. 70. al N. 438.  
 e pagato il diritto in lire due e finit uno come da  
 Bollotta N. 69. di detto gio.  
 Dall'uff. di Registro in Gallarate 14/11/05



N. 69.

UFFICIO DEL REGISTRO in Gallarate

Dipart. d'Olona Distretto IV. Cantone I.

li 19. genn. 1806

Ha pagato all' Ufficio del Registro in Gallarate

Raimondo Luigi  
 presente nel Comune di S. Giorgio  
 2.31 per Diritto fisso, e lir.

per Dritto proporzionale, che in tutto sono  
 lire Due, e finit. trentuna

pel totale Dritto di Registro sopra atto privato di compr.  
 del gio. 16. genn. con. prestato dal parent. Gas  
 pare Raimondi a favore della comune  
 di Legnano per l'esercizio della Pieve  
 tanta di L. cinque

Presenz. li 17. con.  
 1805.11

Registrato alla Sezione V. a fol. 70  
 col N. 438. di Registro, e N. 1195 di Protocollo



## REGNO D' ITALIA

Gallarate li 10. Goro

18

IL VICE - PREFETTO

Del Distretto di Gallarate Dipartimento d' Olona

Al Sig. sindaco di Segnano

Quantunque degli atti da lei rimessimi, sig. Sindaco, col Rapporto 2. agosto p.p. 1817. non risultasse pubblicata, se non in Segnano, la Cedola per l'asta di questa Ricer- toria, e non risulta provato che sia stata esposta pre- ventivamente giorni quindici, ciò nulla meno ripul- tando moderato il prezzo della delibera, il sig. Cav. Pref. ne approva la deliberazione, a condizione però che la siurtà ipotechi un fondo stabile di L. 10400; valore ad un disprezzo corrispondente ad un terzo dell' Imposta Generale.

Ciò ritenuto la invito di passare alla stipulazione del contratto, di cui in seguito coll'atto di siurtà e dell' Iscrizione all' Ipoteca, me ne inolterà una semplice copia non



collata, il tutto da lei e dal proprio segret. concordato.  
Mentre le ritorno li relativi atti originali, ho il piacere di  
salutarla con distinta stima.

Rospi



N<sup>o</sup> 168 —  
Oct. 14. 1810 —



A. 187

Regno d'Italia

Vicenza

Legnano 1. Agosto 1810.

Il Sindaco

Al Sig.<sup>o</sup> Vice-Pref.<sup>o</sup> Dist.<sup>o</sup> Gallarate

Dietro la ~~relativa~~ pubblicazione del relativo Avviso per  
l'appalto della Viccovitoria di questa Comune seguita  
in tutte le circoscrizioni Comuni, ed in ispecie in codesto  
Capo Luogo di Distretto si e' passato all'atto suddetto  
nell'indicato giorno, e venne deliberata al Sig.<sup>o</sup>

Luigi Bandoni per <sup>l'appalto</sup> ~~il prezzo~~ d'una lira per ogni  
A. 100. di emersione scopa, o non scopa.

Non essendo comparso nel prescritto termine  
alcuno per il doppio accordato, ~~che~~ subordinò gli origi-  
nali atti, Sig.<sup>o</sup> Vice-Prefetto, per quelle ulteriori  
prescrizioni, che cadeva dall'occorrenza.

Ho l'onore di protestarmi colla più distinta  
 stima -





# Legno d'Italia

Legnano nella Sala Comunale questo giorno ventisette Giugno alle ore nove Antemeridiane Mille ottocento dieci

Inferamente all'Avviso del giorno primo andante qui unito alla proposta  
= 72 de M<sup>ri</sup> Sindaco ed Anziani non che del Segretario di detta  
Comune, preteso il consueto suono della Campana, si è apparsa  
l'asta per la deliberazione della Ricevitoria di detta Comune di  
Legnano con Legnavelli, letta perciò a chiara voce la Legge venti-  
due marzo milia Ottocento quattro non che li capitoli addizionali  
di questa municipalità sono comparso li M<sup>ri</sup>...

Grandoni Pactano, col deposito per la sicurazione dell'asta di F. 15-  
dicensi quarantacinque Onari effettivi si è offerto ad es-  
sere la Ricevitoria di detta Comune sotto gli obblighi della  
suriferita Legge, e Capitoli per il prezzo di lire due dicensi  
# 2. # ogni lire Cento di sopra qualunque giara sia, che può  
spettare a detta Comune } Per ogni # 100.  
d'onorario - - - - - # - - - - - # 100. - - - - -

Grandoni Luigi col deposito di F. 13.  
Napoleoni d'oro effettivi per la  
sicurazione sotto gli obblighi di  
si è offerto per l'onorario sopra  
ogni lire cento. - - - - - # 100. # 1-75 - -

Maggroni Luigi col deposito di F. 13 Luigi  
dicensi tredici, e sei doppie di Savoi  
dicensi sei si è pure offerto come  
sopra col onorario per ogni lire # 100. # 1-70. -



Per ogni lire Cento  
di scopa

Inorario



Per ogni lire Cento  
di scopa

Inorario

Grandoni Pactano	1-69--
Grandoni Luigi	1-60--
Maggioni Luigi	1-55--
Grandoni Luigi	1-35--
Grandoni Pactano	1-30--
Grandoni Luigi	1-27--
Maggioni Luigi	1-25--
Grandoni Luigi	1-23--
Grandoni Pactano	1-15--
Grandoni Luigi	1-14--
Maggioni Luigi	1-12--
Grandoni Luigi	1-10--
Maggioni Luigi	1-9--
Grandoni Pactano	1-8--
Grandoni Luigi	1-7--
Maggioni Luigi	1-6--

Il Sig. Pactano Grandoni  
ha ritirato il di lui deposito

Pennati Gio. Battà col deposito  
di Luigi Attelvi di 14 giorni venti  
quattro se offerto per Inorario come  
sopra ha

1-5--

Maggioni Luigi

Grandoni Luigi

Maggioni Luigi

Pennati Gio. Battà

Maggioni Luigi ha ritirato il suo  
deposito.

Grandoni Luigi

Pennati Gio. Battà ha ritirato il  
suo deposito.

Non prendovi più alcun aspirante fattesi le più esatte diligenze, venne  
deliberata la Ricevitura di Legnano con Legnano per l'Inorario di una lira  
dieci 1. per ogni lire cento dieci 100. d'aspirazione, opia di somma da esige-  
re si scopa o non scopa, al Sig. Luigi Grandoni salva la superiore approvazio-  
ne, e l'offerta migliore, che potesse farsi ne tempi prescritti giusta l'Avviso  
sopra premesso, per cui si sono le Parti sottoscritte al presente atto fatto  
in doppio unitamente ai capitoli pure sottoscritti in doppio originale.

Esse Fidei

Luigi Grandoni

P. Popsi Sindaco = Franco Majneri seg.

Cesare Viganò Testimonio

Ed. Can Carlo Oltrini Testimonio

N. 1353

D. Gaspare Popsi Seg.

Present. li Quattordici Dicembre 1802

Li quindici detto = Regist. in Libro della Ser. V. al fogl. 78. al N. 484.



pagato il diritto in Lire tre, e più. Ottantaquattro corone da  
Bolletta N. 51. di detto giorno  
Dall'Uff. di Registro in Gallarate  
Derejosefzgi Ricordi





Riscontro di Consegna li 30. gembre 1810

UFFICIO DELLE IPOTECHE IN MILANO.

Dal Reg. (a favore di signora con legnarello unite)

Si sono ricevute num. due Note per l'Inscrizione sopra i suoi

Num. 1930, di 358.5. a favore del Sig. Sappare Rajon di G. L. fi.  
" di giustione da atto prestata e la Rivoluzione conferita  
" di al Sig. Sappare Rajon come dall'atto 16 gembre 1810. Vi.  
" di dimato dal Sig. Sappare Rajon per Originali.  
" di  
" di  
" di  
" di

Albaroni P. C.

Milano li 8. Gennaio 1810.

Per Bollo lir. — no

Diritti " 3 —

Riscontro " — 13 —

lir. 3.33

Si è visto il documento ed il doppio  
col cert. in calce della fatta  
l'atto

Albaroni P. C.



N.° 31.

UFFICIO DEL REGISTRO in Gallarate

Dipart. d'Orona Distretto IV. Cantone I.

li 15. Dicembre 1860

Ha pagato all' Ufficio del Registro in Gallarate

Popi Segret.° della Municipalità  
abitante del Comune di Legnano

lit. 3.84. per Diritto fisso; e lit.

per Diritto proporzionale, che in tutto sono

lire Tre e 84. Ottantaquattro

pel totale Diritto di Registro sopra Atto d'Affra della Li-  
cevitaria comunale di Legnano con Legnavelle del

giù. 27. giugno p.° p.° Di rinnovaz. del giù. 10.

giù. 10. p.° p.° Deliberata al Luigi Tran-  
done

Profanz. li 14. Cor.

Fosco Besenzi Ricav.

Registrato alla Sezione V. a fol. 78.

col N.° 484. di Registro, e N.° 1353 di Protocollo



In *Milano*Dipartimento *d'Olona*

1930

li 30. gbre

1810

È stato pagato il sig. *Rapp. la Comune di Segnano*  
*con Segnarelli*

lit. *e. venti* per carta bollata lit. 20

lit. *tre* per Dritto di Registro » 3

sopra *Inscrizione g. E 358. 5 a Carico del*  
*Sig. Gaspare Quimondi*

Registrato al Repertorio volume V<sup>o</sup>

pagina 2115.

*Albaroni P. C.*





# Regno d'Italia.

Adizionali Capitoli sotto de' quali s'intende di passare all'appalto della  
Ricevitoria Comunale di Legnano con Legnavello pel bien-  
nio incominciato col giorno Primo di Gennaio dell'anno  
1901 undici, e terminato col 31 Dicembre 1913.

1.<sup>o</sup> Il Deliberatario della Ricevitoria dovrà negli giorni di scadenza  
alla scopo portarsi in luogo della Comune, se non è in sua  
domiciliato, e fermarsi nella casa che dovrà far noto al  
Pubblico un <sup>non minore di otto ore</sup> tempo, ed in due giorni; se poi fosse don-  
diciato nella Comune dovrà portarsi al comodo de' contribuenti  
in delli giorni, e pel tempo opportuno.

2.<sup>o</sup> Approvata Superiormente la deliberazione, dovrà il Ricevitore delibe-  
ratorio presentare un' idonea solida sigusta, quale unitamen-  
te a lui stesso dovrà specialmente obbligare un fondo nel  
circondario di questo Distretto, e presentarla alla Municipalità,  
che dovrà riconoscere l'idoneità colle debite solennità, e  
registrazioni.

3.<sup>o</sup> Le spese di carta, registrazione, registro d'ipoteca, od altro occor-  
ribile per l'asta saranno a carico del deliberatario.

Finalmente s'intendono compresi anche tutti quei patti, ed obblighi, che  
sono contemplati dalla Legge n. Marzo 1901.

Luigi (candore) accanto gli Luetti capitoli addizio-  
nali nei quali ne ho ritirato il doppio  
originale. = F. Prof. Sindaco = Maineri imp.  
Ex Cap. Carlo Ottavio Testimonio  
Eusebio Vigano Testimonio  
Gaspere Boschi Segr.



# REGNO D' ITALIA.

## P A T T I.

*Coi quali la Municipalità di Cantone  
Distretto Dipartimento d' Olona intende di deliberare;  
mediante pubblico incanto, il Contratto della propria  
Ricevitoria Comunale per un triennio da princi-  
piarsi col primo Gennajo 1811., e da terminarsi  
col 31. Dicembre 1813., e sono:*

- I. **Q**alunque aspirante, che non avesse in pronto un' idonea, e solidale Sigurtà benevisa all' Amministrazione Municipale, dovrà per cauzione della propria offerta depositare frattanto la somma di lire cinquecento.
- II. Resta espressamente facoltativo al Comune deliberante di tenere obbligato l' ultimo offerente ad assumere il contratto nei limiti della di lui ultima obblazione, non ostante che l' Asta si dovesse chiudere provvisoriamente senza deliberazione, o che dovesse essere rinnovata per la non impartita Superiore approvazione, e come più chiaramente dispone l' Ordinanza Circolare Prefettizia del giorno 8. Agosto 1804 num. 9977 Sezione I.
- III. Dopo accordata l' approvazione della Prefettura sulla seguita deliberazione il Contratto dovrà ridursi a scrittura legale in duplice originale da rimanere uno presso la Municipalità, e l' altro da darsi al Ricevitore, e firmati ambidue li esemplari dalle Parti, e dal Fidejussore, colla sottoscrizione di due Testimonj, e colla legalizzazione di un Notaro.
- IV. In tale scrittura il Fidejussore, oltre l' esprimere a sensi dell' art. 14. della Legge 22. Marzo 1804. la propria obbligazione solidale per tutta in generale la gestione, ed i pesi spettanti al Ricevitore, assoggetterà all' ipoteca speciale una quantità de' proprj beni stabili liberi da ogni altro vincolo, che equivalga alla somma di lire
- V. Ad onta della sopra stabilita ipoteca speciale dovrà il Fidejussore essere conosciuto come notoriamente responsabile di quella maggiore somma, che equivalga alla restante azienda, e pesi del Ricevitore per tutte quelle eventualità, a cui non giunga ogni previdenza, e cautela. Quindi il Ricevitore sarà in ciò tenuto a stare pienamente alla ricognizione dell' Amministrazione Municipale a sensi degli articoli 15., e 16. della mentovata Legge.



IV. Qualora per disposizione Superiore venisse questa Comune soggetta a cambiamento di aggregazione, o concentrazione, rimarrà pienamente in arbitrio della Superiorità lo scindere, o mantener fermo in tutto, od in parte il Contratto del Ricevitore, o l'estenderlo anche alla porzione di Territorio nuovamente aggregato, e dovrà il Fidejussore in questo caso accrescere in proporzione la generale obbligazione, e la speciale ipoteca, senza che lo stesso, ed il Ricevitore possano per qualunque titolo rifiutarsi.

VII. Nel caso, che il Ricevitore dovesse escutere un debitore di pubblici carichi, le cui sostanze si trovassero sotto giudiziale sequestro, dovrà immancabilmente osservare le massime prescritte dalla Circolare della Direzione generale del Censo del giorno 26. Ottobre 1807. num. 3953.

VIII. Le ricevute da rilasciarsi ai Paganti, dovranno essere necessariamente a stampa, e formate sulle tracce della modula voluta dalla prelodata Direzione del Censo, come dall' Ordinanza Circolare Prefettizia 2. Luglio 1808. num. 10461. Sezione I.

IX. Per gli atti di oppignorazione dovrà il Ricevitore onninamente attenersi alle discipline prescritte dall' Ordinanza Circolare Prefettizia 25. Aprile p. p. num. 7637 Sezione I.

X. Se il Ricevitore non abitasse in questa Comune dovrà recarvisi, e fermarvisi espressamente per ogni scossa portata dall' art. 20. della ripetuta Legge 22. Marzo 1804; ed una giornata intiera per li pagamenti Comunali da eseguirsi due volte l'anno ne' giorni, e tempi da indicarsi dalla Municipalità; anzi quando abitasse lontano da questa Comune più di cinquemille metri, dovrà soddisfare tutte le volte anche l'espresso, non restando con ciò tolto di dovere pagare tutti li mandati, che gli verranno presentati tanto in tempo delle scosse prediali, e personali, che in qualunque altro.

XI. Sarà obbligato il Ricevitore di portarsi espressamente ne' rispettivi luoghi a suo tempo tanto per esigere dal R. Monte Napoleone i frutti delle iscrizioni, o da chi qualunque siasi altra attività Comunale, quanto per pagare a chi co. qualunque siasi passività.

XII. Oltre all' iscrizione dell' ipoteca speciale del fidejussore deve farsi pure quella dell' ipoteca legale a carico del Ricevitore, e questa altresì a spese del medesimo.

XIII. Tutte le spese d'atto d'Asta, della carta bollata, della Scrittura legale, dell' iscrizione, delle tasse di Registro, e delle Ipoteche, e finalmente tutte quelle, che possono occorrere in causa del presente Contratto, saranno, e sono a carico del Ricevitore.

XIV. Occorrendo, che il Ricevitore non avesse fondo disponibile in Cassa, e che gli venissero presentati de' Mandati Comunali, sarà ciò non pertanto obbligato a doverli immediatamente pagare senza alcun interesse, o provvigione, semprecchè tutti assieme non oltrepassino la somma di lire

somma, che se non fosse già contemplata nel relativo Preventivo s' in-

s' includerà in quello del successivo anno per la dovuta reintegrazione.

XV. Saranno per ultimo obbligati tanto il Ricevitore, che la sua Sigurtà, oltre tutti gli sovraespressi patti, esattamente attendere, ed inviolabilmente eseguire in tutto, e per tutto quanto resta disposto dalla Legge 22. Marzo 1804., dagli successivi Superiori Ordini stati finora emanati in proposito, di cui se n'è fatta dal Sig. Segretario la corrispondente intelligibile lettura, e da tutti quelli, che nell' emergenza de' casi possono loro venire ingiunti.



REGNO D'ITALIA

---

# AVVISO

**I**L Sindaco della Comune di Legnano con Legnarello dovendo appaltare la Ricevitoria di detta Comune per un triennio da incominciarsi colle prossime Calende di Gennaro dell' Anno 1811. invita qualunque Aspirante a detto contratto di comparire nella Sala Municipale il giorno di Mercoledì, 27 del Mese di Giugno alle ore nove antimeridiane munito di sufficiente deposito non minore di lir. 500., o d' idonea legale sigurtà, ove previo esperimento d' Asta si delibererà al miglior offerente, salva però la Superiore approvazione, ed il ribasso, o miglioramento del prezzo deliberato ne' tempi, e modi prescritti dai vigenti Regolamenti. Oltre le discipline portate dalla Legge 22 Marzo 1804. sotto l'osservanza della quale si dovrà eseguire l'appalto, dovranno pure osservarsi alcuni addizionali Capitoli, che saranno ostensibili a qualunque presso l'infrascritto Segretario.

Legnano dalla Sala Municipale il primo Giugno 1810.

G. BOSSI SINDACO

Dott. Gaspare Bossi Segretario.

---

In Gallarate nella Stamperia Croci.

*Legnano li 27 Giugno 1810*

*Certifico io sott. che detto Avviso è stato pubblicato ed affisso al luogo solito di questa  
Comune previo il suono della Campana L  
Pia Sala. Ordini Carr. Comunale e*



# REGNO D'ITALIA.

---

*Milano li 3 Maggio 1810.*

IL PREFETTO

DEL DIPARTIMENTO D'OLONA.

ALLI SIGNORI PODESTA', E SINDACI

DEL DIPARTIMENTO STESSO.

**C**olla Legge 26 Marzo 1804 vengono stabilite le epoche, le condizioni, e le modalità, colle quali debbono effettuarsi i contratti delle Ricevitorie Comunali. Avvicinandosi la scadenza del primo semestre entro il quale deve eseguirsi l'appalto delle Ricevitorie suddette, si ricordano alli Signori Podestà, e Sindaci gli obblighi, che incumbono a ciascuno di essi, onde si prestino al pieno adempimento di quanto prescrive la Legge suddetta, in conformità della quale sono in dovere di disporre colla maggiore sollecitudine per l'appalto delle rispettive Ricevitorie, e di rimettermi gli atti relativi colle prescritte cauzioni. Ho il piacere di salutarli colla più distinta stima.

G. M. CACCIA.

*MINOJA Segretario Generale*



11. 11. 11.  
17. Maggio 1860  
9<sup>to</sup>

Si diano le occorrenti disposizioni  
per l'appalto di cui si tratta



# REGNO D' ITALIA

*Gallarate li 26. Settembre 1811*

**IL VICE - PREFETTO**

*Del Distretto di Gallarate Dipartimento d' Olona*

Alli Signori Podestà , e Sindaci del Distretto .

**I**L Sig. Consigliere di Stato Direttore Generale dell' Amministrazione de' Comuni , con sua Circolare 7. Agosto p. p. prescrive , che gli si notificano immancabilmente d' ora in avanti di trimestre in trimestre , se sieno o no seguite delle retrodazioni ai Comuni per parte dei rispettivi Ricevitori a termini dell' Art. 35. della Legge 22. Marzo 1804. , e di spedirgli un simile Stato per le retrodazioni verificate a tutto Giugno p. p.

Per corrispondere quindi al premesso Superiore incarico , invito i Signori Podestà e Sindaci , a rimettermi nel caso affermativo uno Stato di esse retrodazioni conforme all' unita Modula , avvertendo che tanto nella notificazione riferibile al tempo arretrato , come nelle altre successive , si dovrà indicare nella finca delle osservazioni , se le proprietà retrodate si trovano in amministrazione economica dei Comuni , o se vennero vendute o date in affitto ; in fine se siasi fatto luogo al rimborso a favore del Ricevitore , ed in qual modo . In caso negativo non mancheranno parimenti di farmene regolare rapporto .

Persuaso che i Signori Podestà e Sindaci vorranno pienamente secondare le premesse ricerche , mi pregio di attestar loro la mia distinta stima .

**R O S S I**



[illegible]



N° 102.

Pl. 1. 1<sup>o</sup> Ottobre 1811.

D<sup>o</sup>

Si disconti non deve seguirsi in  
questa Comune alcuna delle contem-  
plate vettovalioni.



N. 103.

Regno d'Italia

Legnano 19. 8bre 1811.

M. Sindaro &

al Sig. Vice-Prefetto Diprettuale - Gallarate

Esaminati gli atti di questa Comune non trovo  
e per di più seguita alcuna retrodazione per parte  
del di Lei Riceritore che s'ii contemplata dall'art. 35.  
della Legge nr. Marzo 1804.

Tanto subordinato a sfogo della rispettabilità sua Ord.  
n. 16. propiamente sciolto N. 106. mentre ho l'onore  
di protestarmi colla più distinta stima.



# REGNO D' ITALIA.

Milano 18 Novembre 1811.

## IL PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA ALLI SIGNORI PODESTA', E SINDACI.

La Direzione Generale del Censo, e delle Imposizioni dirette m'incarica di comunicare ai Signori Podestà, e Sindaci le seguenti dichiarazioni di S. E. il Sig. Conte Senatore Ministro delle Finanze, perchè siano partecipate ai Ricevitori Comunali, non che ai Cancellieri del Censo.

„ Art. I. Sono esenti dalla formalità e diritto del bollo a termini dell'art. 34 §. 2 n. 2, ed a senso dell'art. 57 del Reale Decreto 21 Maggio 1811. “

„ Primo. Le note, e quinterneti, che si rimettono ai Ricevitori Comunali per la riscossione delle Imposte dirette, giusta il prescritto dall'art. 20 della Legge 22 Marzo 1804. “

„ Non sono compresi nella suddetta esenzione, e si ritengono soggette al bollo a termini dell'art. 24 n. 2 del citato Decreto le note, e gli elenchi dei debitori verso i Comuni, che si consegnano ai Ricevitori a norma dello stesso art. 20 della Legge. “

„ Secondo. L'avviso da pubblicarsi dal Ricevitore nel Comune di cui esercita la Ricevitoria, secondo il disposto dall'art. 21 della Legge 22 Marzo 1804, e dall'art. 2 del Decreto 10 Ottobre 1811. “

„ Art. II. Sono pure esenti dal bollo a termini dell'art. 34 n. 1 del Decreto 21 Maggio 1811 le ricevute, che dai Ricevitori si rilasciano ai paganti contemplate dagli articoli 28 della Legge 22 Marzo 1804, e 6 del Decreto 10 Ottobre 1811. “

„ Art. III.



„ Art. III. Sono soggetti al Registro col pagamento  
„ del diritto fisso di una lira a termini dell'art. 143  
„ §. 2 n. 33 e 38 del Decreto 21 Maggio 1811. “  
„ Primo. L'avviso, che il Ricevitore fa intimare  
„ al debitore moroso, come pure l'avviso generale  
„ affisso nei luoghi soliti del Comune, con cui il  
„ Ricevitore diffida al pagamento tutti i debitori mo-  
„ rosi giusta la disposizione dell'art. 39 della Legge  
„ 22 Marzo 1804. “  
„ Secondo. L'attestazione in iscritto che si fa dal  
„ Cursore dell'eseguita intimazione al debitore, e  
„ dell'affissione del detto avviso generale a termini  
„ dello stesso art. 39 della Legge. “  
„ Terzo. L'atto d'oppignorazione de' beni mobili,  
„ ed immobili del debitore moroso prescritto dall'  
„ art. 40 della Legge 22 Marzo 1804. “  
„ La carta però, che dietro l'atto d'oppignora-  
„ zione il Cursore lascia al debitore nelle forme enun-  
„ ciate dallo stesso art. 40 della Legge non è soggetta al  
„ registro a mente dell'art. 77 del Decreto 21 Mag-  
„ gio 1811. “  
„ Quarto. L'avviso con cui si previene il Pubblico  
„ dell'asta da tenersi per la vendita de' beni oppi-  
„ gnorati a termini dell'art. 46 della Legge 22 Mar-  
„ zo 1804. “  
„ Quinto. L'atto, ossia processo verbale dell'asta  
„ nelle forme prescritte dall'art. 47 della stessa Legge. “  
„ Sesto. L'atto della cessione, che si fa dal Rice-  
„ vitore del Comune de' beni, e fondi inutilmente  
„ subastati in esecuzione dell'art. 35 della Legge  
„ 22 Marzo 1804. “  
Ho il piacere di attestar loro la mia distinta stima.

Pel Prefetto assente

*Il Segretario Generale*

MINOJA.



N. 137.

Li 11. gbre 1811.

<sup>do</sup>  
Si partecipa al Ricevitore Comunale  
le pene dichiarazioni.



Legnano 6. Febbraio 1811.

M. Sindaco /  
al Sig. Ricevitore Comunale = Sant'Agostino

Gli presento Sig. Ricevitore, le seguenti dichiarazioni di  
S. E. il Sig. Conte Scavatore Ministro delle Finanze per suo  
conveniente governo =

Art. I. Sono esenti dalla formalità e diritto del bollo a termini dell'art. 16.

n. n. n. ed a senso dell'art. 57. del Reale Decreto n. Maggio 1811.

1.<sup>o</sup> Le note, requirerelle, che si rimettono ai Ricevitori Comunali per la riscossione  
delle imposte dirette, giusta il prescritto dall'art. 10. della Legge n. Marzo 1804. —

Non sono compresi nella predetta esenzione, e si ritengono soggetti al bollo a  
termini dell'art. 16. n. n. del citato Decreto, le note, e gli denuchi dei debitori verso

i Comuni, che si consegnano ai Ricevitori a norma dello stesso art. 10. della Legge.  
2.<sup>o</sup> L'avviso da pubblicarsi dal Ricevitore nel Comune di cui esercita la Ricevitoria, per  
avviso il disposto dall'art. 11. della Legge n. Marzo 1804. ed dall'art. 1. del Decreto 10.  
Ottobre 1811.

Art. II. Sono pure esenti dal bollo a termini dell'art. 16. n. 1. del Decreto n. Maggio  
1811. le ricevute, che dai Ricevitori si rilasciano ai paganti contemplati dagli  
articoli 18. della Legge n. Marzo 1804. e 6. del Decreto 10. Ottobre 1811.

Art. III. Sono soggetti al Registro col pagamento del diritto fisso di una lira a termini  
dell'art. 145. e n. 11. 33. 38. del Decreto n. Maggio 1811.

1.<sup>o</sup> L'avviso, che il Ricevitore fa intimare al debitore moroso, come pure l'avviso  
generale affisso nei luoghi soliti del Comune, con cui il Ricevitore diffida il pagamento  
a tutti i debitori morosi giusta la disposizione dell'art. 39. della Legge n. Mar.  
20 1804. —

2.<sup>o</sup> L'attestazione in iscritto che si fa dal Canone dell'eseguita intimazione al de-  
bitore, e dall'affissione del detto ~~avviso~~ avviso generale a termini dello stesso  
art. 39. della Legge.

3.<sup>o</sup> L'atto d'opposizione de' beni mobili, e immobili del debitore moroso  
prescritto dall'art. 40. della Legge n. Marzo 1804.



L'acta però, che dietro l'atto d'opprobrazione il Curatore lascia al  
debitore nelle forme enunciate dallo stesso art. 40. della Legge non  
è soggetta al registro a mente dell'art. 77. del Decreto 11. Maggio  
1811.

Q<sup>do</sup> L'Avviso con cui si precave il Pubblico dell'atto da tenersi per la  
vendita de' beni opprobriati a termini dell'art. 46. della Legge 11.  
Marzo 1806.

Q<sup>do</sup> L'Atto, ossia processo verbale dell'atto nelle forme prescritte dall'  
art. 47. della stessa Legge.

Sepp. L'Atto, ossia ~~processo verbale~~ dell'atto della cessione, che si fa dal Ri-  
cevitore del Comune de' beni, e fondi inutilmente subastati in esec-  
uzione dell'art. 35. della Legge 11. Marzo 1806.

Con tale occasione, ho il piacere di riverirLo con distinta stima



# REGNO D' ITALIA

*Callarate li 20. Maggio 1811.*

*CIRCOLARE*

**IL VICE - PREFETTO**

*Del Distretto di Callarate Dipartimento d' Olona*

Alli Signori Podestà, e Sindaci del Distretto.

**I**L Titolo I. §. 9. del Vice Reale Decreto 29. Giugno 1809. prescrive che i Signori Podestà e Sindaci ritirando dai Ricevitori Comunali i Registri delle Imposizioni del Censo e delle dirette assieme alla Tabella de' Debitori, debbano i medesimi depositarsi nell' Archivio Censuario del rispettivo Cantone, e ciò dopo la scadenza de' rispettivi contratti triennali d' ogni Ricevitoria .

Il Titolo III. §. 15. del suddetto Decreto prescrive inoltre agli stessi Podestà e Sindaci di dover rimettere ai Cancellieri per il Censo un Duplicato del Ruolo personale, Professioni Liberali, Arti e Commercio per essere conservati nell' Archivio Censuario .

Inerendo quindi alle recenti Superiori Prefettizie dichiarazioni la invito a dover trasmettere a tempo debito al Sig. Cancelliere Cantonale tanto i Registri e Tabella di cui sopra , come il Duplicato de' surriferiti Ruoli , onde così adempire alle prescrizioni del succitato Decreto .

Mi pregio di attestarle la mia particolare stima e considerazione .

**R O S S I**



106.

2<sup>to</sup> di 12 Maggio 1811.

Agli atti di norma, a direzione



M. Sig. Sindaco di

D. M. M.

L. Agnaro